

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10183 del 2014, proposto da:

OMISSIS rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Balbi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Miur - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA -SEZIONE III BIS, n. 4761/2014, resa tra le parti, concernente aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo (PAS);

Visto l'art. 62 cod. proc. amm. ;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Miur;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di

reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del 22 settembre 2015 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Balbi e Basilica;

considerato che la complessità e la rilevanza delle questioni giuridiche proposte esigono un'approfondita valutazione che solo un esame della controversia nel merito può garantire;

che quindi la domanda cautelare va accolta ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito da parte del giudice di primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 10181/2014) ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito in primo grado. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Spese del procedimento cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. .

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)